

D.L.vo 26/03/2001, N.151 e succ. mod. LEGGE 24/12/2007 n. 244 art. 2 commi 452-456
MATERNITÀ - ASSENZE DEI GENITORI ADOTTIVI O AFFIDATARI(L. 4.5.1983 n. 184 e mod. L. 28.3.2001 n. 149)

TIPO	NORMA DI LEGGE	DURATA MASSIMA	TRATTAMENTO ECONOMICO	VISITA MEDICA DI CONTROLLO
CONGEDO DI MATERNITA' (EX ASTENSIONE OBBLIGATORIA) (1)(2)(3)	ADOZIONE NAZIONALE: ART 6 E SS. LEGGE 184/1983 E MOD. LEGGE 149/2001 ART 26, COMMA 2, D.L.VO 26/03/2001 N. 151, SOST. DA ART. 2 COMMA 452 LEGGE 244/07(1)	5 MESI SUCCESSIVI ALL'EFFETTIVO INGRESSO DEL MINORE IN FAMIGLIA(1)	Intero per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e per il personale con contratto di lavoro a tempo determinato.	NO
	ADOZIONE INTERNAZIONALE: ARTT. 29 E SS. LEGGE 184/83 E MOD. LEGGE 149/2001 ART 26, COMMA 3, D.LVO 26/03/2001 N. 151 SOST. DA ART. 2 COMMA 452 LEGGE 244/07(1)	5 MESI SUCCESSIVI ALL' INGRESSO DEL MINORE IN ITALIA(1)(2)		
	AFFIDAMENTO ART 26, COMMA 6, DL.VO. 26/03/2001 N. 151 SOST. DA ART. 2 COMMA 452 LEGGE 244/07	3 MESI ENTRO I CINQUE MESI DECORRENTI DALLA DATA DI AFFIDAMENTO		
CONGEDO DI PATERNITA' (3) IN ALTERNATIVA ALLA MADRE ADOTTIVA	ADOZIONE NAZIONALE ADOZIONE INTERNAZIONALE ART. 31 comma 1 D.L.VO 26/03/2001 N. 151 SOST. DA ART. 2 COMMA 454 LEGGE 244/07 SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 341/91	NEL CASO IL CONGEDO DI MATERNITÀ NON SIA RICHIESTO DALLA LAVORATRICE PUO' ESSERE RICHIESTO DAL LAVORATORE		
CONGEDO PERMANENZA NELLO STATO STRANIERO,NEL CASO NON SI RICHIEDA IL CONGEDO MATERNITA' O SI RICHIEDA SOLO IN PARTE (3)	Art. 26 , comma 4 D.L.vo 151/2001(1) 151 SOST. DA ART. 2 COMMI 452 E 454 LEGGE 244/07(1)	PER TUTTO IL PERIODO	Nessuno	
CONGEDO PERMANENZA NELLO STATO STRANIERO,NEL CASO NON SI RICHIEDA IL CONGEDO PATERNITA' O SI RICHIEDA SOLO IN PARTE (3)	Artt. 26 , comma 4 e 31 comma 2 D.L.vo. 151/2001(1) 151 SOST. DA ART. 2 COMMI 452 E 454 LEGGE 244/07(1)	PER TUTTO IL PERIODO	Nessuno	
RIPOSI GIORNALIERI DELLA MADRE (EX PERMESSO PER ALLATTAMENTO ENTRO IL 1° ANNO DI INGRESSO DEL BAMBINO) (4) O DEL PADRE	Art. 45 D.L.vo. 151/2001 Artt. 39,40 , 41 e 42 D.L.vo. 151/2001 SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 104 DEL 1.4.2003 CIRC INPS 91 DEL 26.5.2003 LETTERA CIRCOLARE 16.9.2009 MIN LAVORO(CIRC INPS 112 DEL 15.10.09 E 118 DEL 25.11.09)	Due periodi di riposo di un'ora ciascuno se la giornata lavorativa è di 6 ore ed un solo periodo se la giornata lavorativa é inferiore a 6 ore	Intero	NO
CONGEDO PARENTALE (EX ASTENSIONE FACOLTATIVA ENTRO 8 ANNI DALL' INGRESSO DEL MINORE IN FAMIGLIA) DA RICHIEDERE ALMENO 15 GIORNI PRIMA DELL' INIZIO DELLA FRUIZIONE(5): MADRE O PADRE	Art. 36 D.L.vo 151/2001(1) SOST. DA ART. 2 COMMA 455 LEGGE 244/07 Art. 34 comma 1, D.L.gs. 151/2001	10 mesi, continuativi o frazionati(elevabili a 11 mesi qualora il padre eserciti il diritto per 3 mesi) nei primi 8 anni dell'ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età , fruibili anche contemporaneamente (5)	L'indennità del 30% nei primi 3 anni dell'ingresso del minore in famiglia per un periodo massimo complessivo di sei mesi tra i genitori: 1 mese al 100% (6)	
CONGEDO PER MALATTIA DEL FIGLIO (EX PERMESSO PER MALATTIA DEL BAMBINO)(5) :MADRE O PADRE	Art. 50 commi 1, 2 e 3 D.L.vo 151/2001 Art. 47 commi 1 e 2 , D.L.vo 151/2001	- nessun limite fino al 6° anno di vita; - 5 giorni annui, per ciascun genitore, da fruire alternativamente, in caso di minore tra i 6 anni e 8 anni(7)	Nessuno (8)	NO, in quanto la certificazione deve essere rilasciata dal S.S.N. o da medico convenzionato con esso

(1) Normativa introdotta con la legge Finanziaria 2008 (LEGGE n. 244 del 24.12.2007) che all'art. 2 commi 452-456 ha sostituito gli artt. 26, 31 e 36 e abrogato gli artt. 27 e 37 del D.Lvo 151/2001: il congedo di maternità per le adozioni, come per i genitori naturali, diventa di **5 mesi ed 1 giorno**

(2) **A prescindere dall'età del minore all'atto dell'adozione sia per l'adozione nazionale che per l'adozione internazionale oltre che per l'affidamento.**

Il diritto è riconosciuto anche se il minore raggiunga durante il congedo la maggiore età (Circ. INPS 4/02/2008 n. 16). Il superamento dei 6 anni (limite previsto dalla vecchia formulazione dell'art. 26) per l'adozione nazionale ed affidamento non inficia il diritto al congedo.

Il congedo di maternità/paternità per adozione internazionale inoltre può essere usufruito anche prima dell'ingresso del minore in Italia (**cioè durante la permanenza all'estero**), oltre che successivamente: in tal caso il rimanente periodo entro 5 mesi dall'ingresso in Italia anche in modo frazionato.

(3) spetta al lavoratore il congedo di paternità in caso di adozione nazionale e internazionale (Artt. 26 e 31 comma 2) in alternativa alla lavoratrice (vedi anche sentenza Corte Costituzionale n. 342/91). Stessa cosa per il congedo di permanenza nello stato straniero (art. 31)

(4) Nella Circolare INPS n. 91 del 26 maggio 2003 viene riportata la sentenza della Corte Costituzionale 104/2003, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 dell'art. 45 del DLvo 151/2001, nella parte in cui prevede che i riposi di cui agli artt. 39, 40, e 41, si applichino, anche in caso di adozione e di affidamento, "entro il primo anno di vita del bambino" anziché "entro il primo anno dell'ingresso del minore nella famiglia" e si fanno alcune precisazioni sul godimento dei riposi giornalieri: 1) possono essere usufruiti dai genitori adottivi, a differenza dei genitori naturali, sin dal giorno successivo all'ingresso del bambino in alternativa del congedo di maternità/paternità; 2) la madre può usufruirne durante il congedo parentale del padre; 3) il padre non può usufruirne durante il congedo di maternità o parentale della madre.

(5) La madre ha diritto a 6 mesi continuativi o frazionati, così come il padre. Evidentemente il periodo complessivo fruito da entrambi i genitori non può eccedere i 10 mesi e, pertanto, soltanto uno dei due potrà fruire del tetto massimo dei 6 mesi. Nel caso, poi, che il padre fruisca di 3 mesi continuativi, il limite complessivo è elevato a 11 mesi e, pertanto, lo stesso potrà fruire di 7 mesi complessivi anziché di 6 mesi, sempre che la madre non abbia fruito di 6 mesi (in questo caso il padre potrà fruire dei restanti 5 mesi).

I periodi di cui trattasi possono essere fruiti, ai sensi dell'art 32, comma 4 D.L.vo 151/2001 (art. 3, comma 1, della Legge 08/03/2000, n. 53), anche nel caso in cui uno dei genitori non ne abbia diritto.

(6) In applicazione dell'art. 12, comma 4), del C.C.N.L. -29/11/2007: Intero per il primo mese e 30% per i restanti 5 mesi fino al 3° anno di ingresso del minore (art. 36 comma 3 D.l.vo 151/01 sost. da art 2 legge 244/2007) per non più di sei mesi. Gli ulteriori periodi e fino all'8° anno di ingresso in famiglia, indennità pari al 30% della retribuzione qualora il reddito annuo individuale non sia superiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione dell'I.N.P.S. (attualmente 2010 euro 14.981,52); in caso di superamento di detto tetto, non compete alcuna retribuzione.

(7) Per i genitori adottivi o affidatari se il minore ha un'età compresa fra i 6 ed i 12 anni, il diritto può essere esercitato nei primi tre anni dall'ingresso del minore stesso nel nucleo familiare nel limite di 5 giorni annui (cioè in una ipotesi estrema fino a 15 anni) (art. 50 comma 2 D.lvo 151/2001).

(8) Per tutto il personale con contratto di lavoro dopo l'ingresso del minore in famiglia nei primi 3 anni dall'ingresso, e comunque solo fino al 6° anno di vita, per i primi 30 giorni per ciascun anno di età del bimbo, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del C.C.N.L. 29/11/2007, trattamento economico del 100% (art. 47 c. 1 e art. 48 c.2 D.l.vo 151/2001). Dopo il compimento del 6° anno di vita, e fino all'8° anno, non compete alcuna retribuzione.